

Mantenimento incentivi in Conto Energia FV: proroga al 30 settembre per le comunicazioni

Il GSE informa che è prorogato al 30 settembre 2015 il termine entro il quale i soggetti responsabili di impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia sono tenuti a comunicare gli interventi di modifica realizzati prima del 1° maggio 2015. Il Gestore avvierà un tavolo tecnico di confronto con le Associazioni di categoria.

Difatti il documento pubblicato dal GSE in data 01/05/2015 sul proprio sito web istituzionale “Regole per il mantenimento degli incentivi in conto energia – Documento tecnico di riferimento” ha creato non pochi dubbi per gli adempimenti da ottemperare per essere in regola con il mantenimento degli incentivi.

Nelle premesse si dà atto che il documento è stato redatto in attuazione dei decreti ministeriali di riferimento, anche alla luce dell’evoluzione della normativa, e che si prefigge l’obiettivo di disciplinare le ipotesi in cui, durante il periodo di incentivazione, risulti necessario apportare modifiche agli impianti fotovoltaici.

Le modifiche possono essere di carattere: i) tecnico-progettuale (ad esempio spostamenti, sostituzioni componenti, ecc.); ii) giuridico (ad esempio cambi di titolarità dell’impianto o di proprietà del sito di installazione); iii) commerciale (ad esempio cambi di regime commerciale per la valorizzazione dell’energia immessa in rete); iv) amministrativo (ad esempio cambi di IBAN del soggetto responsabile).

Il documento tecnico di riferimento (di seguito anche DTR) si applica agli impianti ammessi alle tariffe incentivanti ai sensi del primo, secondo, terzo, quarto e quinto Conto Energia.

Il principio generale che regola il documento è quello per cui gli impianti FV oggetto di modifica devono mantenere i requisiti che hanno consentito l’accesso agli incentivi, sicché le modifiche

che determinino il venir meno di tali requisiti comportano la decadenza dal diritto a percepire gli incentivi e la risoluzione della convenzione. Nel caso invece in cui le modifiche comportino un cambiamento delle caratteristiche in base alle quali è stato determinato il valore della tariffa incentivante, quest'ultima potrà essere rideterminata in base alle nuove caratteristiche dell'impianto, **ma solo in riduzione**.

Infine, sempre in premessa si dà atto che il DTR è stato elaborato “*tenendo conto dell'avvenuto raggiungimento, in data 6 luglio 2013, del limite del costo cumulato annuo stanziato per gli incentivi alla produzione fotovoltaica*”

”, pari a

6,7 miliardi di euro annui.

In considerazione del raggiungimento di tale limite, si anticipa che eventuali interventi sugli impianti che comportino incrementi della producibilità oltre il limiti della soglia massima fissati nell'Appendice A del documento, la maggiore energia prodotta non sarà più incentivata, ma solo valorizzata attraverso i meccanismi del Ritiro dedicato, dello Scambio sul posto, o della vendita sul mercato libero. ... (Continua la lettura tramite la fonte :

qualenergia.it

).

Fonte: [Qualenergia.it]